

TRIBUNALE DI MATERA

R.G.E. n. 14/2022

Il Giudice dell'Esecuzione

ritenuto di prestare adesione al principio autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 33719/2022, secondo cui *“in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”*;

considerato, pertanto, che la creditrice procedente, indipendentemente dalla valutazione della stima del compendio all'epoca del finanziamento, può vantare il privilegio fondiario e, per esso, promuovere la prosecuzione dell'azione esecutiva nella presente espropriazione individuale; ritenuto, infine, di dover confermare l'attribuzione di valore effettuata nell'ordinanza di vendita del 17.9.2024, come recettiva della relazione di stima, in considerazione dei notevoli esborsi dovuti alle circostanze ed agli elementi evidenziati dall'esperto stimatore nella relazione integrativa del 19.6.2024;

P.Q.M.

rimette gli atti al professionista delegato per la ripresa delle operazioni di vendita nei termini di cui all'ordinanza di delega.

Si comunichi.

Matera, 3.6.2025

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Valeria LA BATTAGLIA

